

Disciplinare Specie Caprina

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA SPECIE CAPRINA

DISCIPLINARE DELLE MOSTRE, CONCORSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

Il Ministero per le Politiche Agricole

VISTO l'art. 71 lettera d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei Libri Genealogici e dei relativi controlli funzionali;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla "Disciplina della riproduzione animale";

VISTI gli artt. 3 e 11 della legge sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del Libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi Disciplinari;

VISTO il D.M. 5.12.1973 con il quale è stato approvato il Disciplinare del Libro Genealogico della specie Caprina e le relative Norme tecniche di selezione;

VISTA la nota n. 97 del 13.1.1998 con la quale l'Associazione Nazionale della Pastorizia, che gestisce il Libro Genealogico della specie Caprina, ha chiesto l'approvazione delle modifiche alle norme dispositive e tecniche del Disciplinare del Libro medesimo, nonché ai Disciplinari del Corpo degli Esperti e delle Manifestazioni ufficiali, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 29.1.1996 e del 3.12.1997;

SENTITO il Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste che ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza del 20 aprile 1998, formulando in proposito talune modifiche e raccomandazioni;

RITENUTO opportuno accogliere le modifiche e le raccomandazioni formulate dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste;

CONSIDERATO che la nuova normativa, nel suo insieme e così come riformulata, risulta rispondente alle finalità di miglioramento selettivo della specie Caprina;

D E C R E T A

ART. 1 – E' approvato e vistato il nuovo testo del Disciplinare del Libro Genealogico della specie Caprina, costituito da 21 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.

ART. 2 – E' approvato e vistato il nuovo testo delle Norme tecniche di selezione delle razze Caprine: Camosciata delle Alpi, Garganica, Girgentana, Jonica, Maltese, Orobica, Saanen e Sarda, giusta testi allegati al presente decreto.

ART. 3 – E' approvato e vistato il nuovo testo del disciplinare del Corpo degli Esperti del Libro Genealogico della specie Caprina, costituito da 9 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.

ART. 4 – E' approvato e vistato il nuovo testo del Disciplinare delle Mostre, Concorsi ed altre Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico della specie Caprina, costituito da 43 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.
Roma, li 11 maggio 1998.

IL MINISTRO
Pinto

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA SPECIE CAPRINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, viste le norme del decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 24.05.1967 (G.U. 10.06.1967), ai sensi dell'art. 71, lettera d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n. 616, il Libro Genealogico delle razze della specie Caprina allevate in Italia, istituito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 29 ottobre 1963, n. 1871, è regolato dal presente Disciplinare in armonia con la normativa U.E.

CAPITOLO I

Organizzazione del Libro Genealogico

Art. 2

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo delle razze della specie caprina allevate in Italia, ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività di selezione e di produzione delle singole razze, promuovendone, nel contempo, la valorizzazione economica. Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole.

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del Libro l'Associazione Nazionale della Pastorizia provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale;
- b) l'Ufficio Centrale;
- c) gli Uffici Periferici;
- d) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento selettivo della specie caprina; stabilisce le metodologie per l'azione di selezione, decide sull'ammissione delle razze al Libro Genealogico nazionale e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole dei servizi zootecnici,
- 1 rappresentante degli allevatori per ogni razza riconosciuta, nominati dall'Associazione Nazionale della Pastorizia;
- 3 funzionari dei servizi zootecnici rappresentanti degli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province autonome nelle quali la specie ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro Genealogico (la nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali all'Agricoltura);
- il Presidente dell'Associazione Nazionale della Pastorizia o un suo delegato;
- 3 esperti in zootecnia, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia, nominati dal Ministero per le Politiche Agricole su proposta dell'Associazione Nazionale della Pastorizia;
- 1 rappresentante del Ministero della Sanità - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
- il Direttore dell'Associazione Nazionale della Pastorizia, che assume anche le funzioni di Segretario;
- partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il funzionario

del Ministero per le Politiche Agricole incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente e, in assenza di ambedue, il componente più anziano tra i presenti. I componenti della Commissione Tecnica restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Vengono dichiarati decaduti i componenti che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive della Commissione Tecnica Centrale.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale provvede:

- a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro genealogico;
 - b) al coordinamento ed al controllo del lavoro degli Uffici Periferici, anche con ispezioni agli allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito dal presente Disciplinare e relative Norme Tecniche;
 - c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo le direttive della Commissione Tecnica Centrale;
 - d) all'elaborazione, pubblicazione e/o divulgazione periodica di tutti i documenti e i cataloghi ufficiali dei soggetti iscritti al Libro Genealogico, sulla base di specifiche deliberazioni della Commissione Tecnica Centrale, atti a promuovere l'allevamento della specie caprina;
- al rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare.

Responsabile dell'applicazione del presente Disciplinare, delle Norme Tecniche di selezione e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale a livello nazionale è il Direttore dell'Associazione Nazionale della Pastorizia.

Art. 6

Gli Uffici Periferici provvedono:

ad espletare, sul piano locale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare;

a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari per la parte di propria competenza;

a trasmettere i documenti ufficiali del Libro Genealogico a norma del successivo art. 14;

ad organizzare le visite aziendali secondo il disposto del successivo art. 11.

Le Associazioni di Allevatori (provinciali o interprovinciali o regionali ed, in ogni caso, Associazioni di primo grado), giuridicamente riconosciute ed associate all'Associazione Nazionale della Pastorizia, provvedono alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Periferici del Libro Genealogico, assumendone le relative responsabilità.

Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente l'Associazione Nazionale della Pastorizia provvederà, in via temporanea, ad espletare direttamente le anzidette attività o a delegarle ad un'altra Associazione. Essa,

inoltre, potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più Uffici Periferici del Libro Genealogico.

La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Periferici è sottoposto a norma dell'art. 77 dei D.P.R. 616/1977 alla vigilanza degli Assessorati regionali dell'Agricoltura svolta secondo le direttive impartite dal Ministero per le Politiche Agricole, a norma dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito Disciplinare deliberato dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero per le Politiche Agricole.

Il Corpo degli Esperti è formato da:

- a) Ispettori;
- b) Esperti.

Gli Ispettori sono tecnici specializzati, nominati dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, per la valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle Mostre e nei Concorsi a livello nazionale ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.

Gli Esperti sono nominati dall'Associazione Nazionale della Pastorizia previo esame di idoneità, come previsto dal relativo Disciplinare. Agli Esperti è affidato il compito della valutazione morfologica dei caprini nelle Mostre e nei Concorsi a carattere provinciale, interprovinciale e regionale, ufficialmente riconosciuti dal Libro genealogico, nonché nelle visite di valutazione morfologica dei caprini per l'iscrizione al Libro Genealogico.

CAPITOLO II

Articolazione del Libro Genealogico

Art. 8

Il Libro Genealogico si articola in:

- Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) nel quale sono iscritti, separatamente per ciascuna razza aderente al Libro Genealogico, i soggetti maschi e femmine in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche della razza di appartenenza;
- Registro Genealogico Capre (RGC) al quale sono iscritte, separatamente per ciascuna razza aderente al Libro Genealogico, le femmine in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche della razza di appartenenza;
- Registro Genealogico Becchi (RGB) nel quale sono iscritti, separatamente per ciascuna razza aderente al Libro Genealogico, i soggetti maschi in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche della razza di appartenenza.

Art. 9

Al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) sono iscritti, alla nascita, i capretti maschi e femmine nati da padre e da madre iscritti al Registro Genealogico Capre o al Registro Genealogico Becchi.

L'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) è effettuata sulla scorta dell'elenco delle nascite, o documento equipollente, che l'allevatore interessato deve far pervenire all'Ufficio Periferico del Libro Genealogico, non oltre 30 giorni dalle nascite stesse. L'origine gemellare dei soggetti dovrà figurare sui documenti genealogici e nei cataloghi delle Mostre e dei Concorsi Ufficiali del Libro Genealogico.

L'identificazione dei soggetti viene effettuata seconda la normativa vigente in materia di identificazione degli animali.

L'Ufficio Periferico e l'Ufficio Centrale si riservano comunque la facoltà di richiedere, ogni qual volta lo ritengano opportuno, la prova di accertamento

della paternità o maternità. Tale determinazione dovrà essere effettuata da un Istituto indicato dall'Ufficio Centrale e secondo le modalità indicate dalla Commissione Tecnica Centrale e dovrà essere depositata presso l'Ufficio Centrale stesso.

Femmine e Maschi provenienti dai Libri Genealogici esteri corrispondenti, la cui validità sia stata riconosciuta dalla Associazione Nazionale della Pastorizia ed approvata dal Ministero per le Politiche Agricole, possono essere iscritti al Libro Genealogico italiano qualora il contributo genetico da questi apportato sia stato riconosciuto valido dalla Commissione Tecnica Centrale secondo obiettivi criteri di merito.

L'iscrizione dei figli di femmine importate gravide, con requisiti di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione del certificato di fecondazione, corredato da copia del Certificato Genealogico del padre il quale dovrà presentare i requisiti richiesti per i becchi funzionanti negli allevamenti del Libro Genealogico.

Fermo restando che l'importazione per l'impiego in Italia del materiale seminale proveniente da riproduttori esteri è subordinata alla osservanza delle norme in vigore sulla fecondazione artificiale degli animali, negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare in monta naturale o in inseminazione artificiale solo becchi in possesso dei requisiti prescritti dalle Norme Tecniche ed approvati dalla Commissione Tecnica Centrale. Pertanto l'iscrizione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale circa l'utilizzo del seme importato.

Art. 10

In conformità alle Norme Tecniche specifiche per ciascuna razza aderente al Libro genealogico e su delibera della Commissione Tecnica Centrale, il Libro Genealogico potrà ammettere, in via transitoria, l'iscrizione di soggetti di sesso femminile o eccezionalmente anche maschile, di ascendenza sconosciuta con la finalità di allargare la base selettiva della popolazione.

Art. 11

Le visite per l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico si indicano di norma una volta all'anno, presso i singoli allevamenti, in occasione di manifestazioni ufficiali o in appositi raduni. Possono essere effettuate anche visite di iscrizione straordinaria.

I calendari delle visite sono predisposti, in accordo con l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, dall'Ufficio Periferico competente per territorio. Dei giorni e delle località di visita deve essere data notizia con almeno 15 giorni di anticipo agli allevatori interessati. In occasione delle visite di iscrizione è consentito procedere, su richiesta degli allevatori, alla ripunteggiatura dei soggetti già iscritti.

La valutazione dei soggetti da iscrivere al Libro Genealogico è effettuata da un Ispettore o da un Esperto designato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. I criteri di ammissione dei soggetti al Libro Genealogico sono specificati, per ciascuna razza aderente, dalle relative Norme Tecniche.

CAPITOLO III

Ammissione degli allevamenti al Libro genealogico ed obblighi degli allevatori

Art. 12

L'iscrizione al Libro Genealogico è volontaria: l'allevatore che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda scritta alla Associazione Allevatori competente per territorio ai sensi del precedente art. 6, inviandone copia all'Associazione Nazionale della Pastorizia, dichiarando di accettare il presente Disciplinare e le successive modifiche che dovessero esservi apportate

dagli organi competenti.

I soggetti presenti nell'allevamento da ammettere al Libro Genealogico devono soddisfare i requisiti definiti dalle Norme tecniche della razza di appartenenza.

Possono essere iscritti al Libro Genealogico gli allevamenti che:

- posseggano animali sottoposti a regolare controllo sanitario dello Stato;
- siano sottoposti in forma regolare al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del relativo Disciplinare.

L'ammissione dell'allevamento è deliberata dagli organi competenti dell'Ufficio Periferico. Il giudizio di idoneità è pronunciato da un Esperto su incarico dell'Associazione Nazionale della Pastorizia.

L'allevatore che ritenga inaccettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, può ricorrere all'Ufficio Centrale.

I Centri di inseminazione artificiale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Libro Genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevatori del Libro Genealogico.

Art. 13

Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
- b) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- c) sospensione a tempo determinato del proprio allevamento dal Libro Genealogico;
- d) radiazione del proprio allevamento dal Libro Genealogico;
- e) denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di comprovata frode.

Il provvedimento di cui al punto a) è di competenza dell'Ufficio Periferico competente per territorio. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d), ed e) sono di competenza della Associazione Nazionale della Pastorizia sentita la Commissione Tecnica Centrale che decide in modo inappellabile.

CAPITOLO IV

Schede, moduli e registri del Libro genealogico

Art. 14

Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- Registro Genealogico Giovane bestiame (RGGB) tenuto dall'Ufficio Periferico ed in copia dall'Ufficio Centrale;
- Registro Genealogico Becchi (RGB) tenuto dall'Ufficio Periferico ed in copia dall'Ufficio Centrale;
- Registro Genealogico Capre (RGC) tenuto dall'Ufficio Periferico ed in copia dall'Ufficio Centrale;
- Modello per l'elenco delle nascite, tenuto dall'allevatore ed in copia dall'Ufficio Periferico;
- Modello di scheda per la valutazione morfologica, tenuto dall'Ufficio Centrale ed in copia dall'Ufficio Periferico;
- Modello di Certificato genealogico, emesso dall'Ufficio Centrale per il tramite dell'Ufficio Periferico;
- Modello di dichiarazione di provenienza, rilasciata dall'Ufficio Periferico;
- Modello di attestazione di riconoscimento della paternità e della maternità, rilasciata dall'Ufficio Centrale.

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'Ufficio Centrale.

Art. 15

Il Certificato Genealogico è rilasciato dagli Uffici Periferici su richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto, o dei successivi proprietari dello stesso. Tale certificato verrà rilasciato esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione ai Registri Genealogici di cui all'art. 8. I dati in esso riportati devono essere conformi alle informazioni contenute nella Banca dati dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. A ciascun soggetto per cui si richiede il rilascio, viene attribuito uno specifico numero di certificato, che contraddistinguerà tutte le copie di certificato emesse, seguito da una barra e dal numero progressivo della stampa. I certificati genealogici dei caprini esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme all'estero devono essere visti dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. Per i soggetti di ignota genealogia o per gli individui non ancora in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione ai Registri Genealogici potrà essere rilasciata sempre da parte degli Uffici Periferici una "dichiarazione di provenienza" dove verranno indicati tutti i dati disponibili sul soggetto e sui suoi ascendenti.

CAPITOLO V

Obblighi degli allevatori – Finanziamento del Libro

Art. 16

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro genealogico, ha l'obbligo di:

- a) osservare il presente Disciplinare, nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del Libro Genealogico;
- b) concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dal competente Ufficio Periferico;
- c) sottoporre al controllo delle produzioni tutti i soggetti iscritti o in attesa di iscrizione al Libro Genealogico;
- d) fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul suo allevamento;
- e) partecipare attivamente all'attività selettiva promossa dall'Associazione Nazionale della Pastorizia;
- f) segnalare tempestivamente all'Ufficio Periferico di appartenenza il venir meno delle condizioni sanitarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 17

Al funzionamento del Libro Genealogico si provvede:

- in sede centrale con:

- a) quote contributive versate dalle Organizzazioni Periferiche soci;
- b) proventi derivanti dalla distribuzione agli Uffici Periferici dei marchi depositati a cura dell'Associazione Nazionale della Pastorizia, nonché da altri servizi da questa prestati;
- c) proventi derivanti dalla distribuzione agli Uffici Periferici dei moduli per Certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;
- d) contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero per le Politiche Agricole;
- e) altri eventuali proventi;

- in sede periferica con:

- a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente agli Uffici Periferici di appartenenza per l'ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico, per iscrizione di singoli soggetti, per marcatura dei soggetti, per rilascio di certificati genealogici e altri documenti;
- b) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le

determinazioni degli Organi competenti;
c) altri eventuali proventi.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali

Art. 18

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, sottopone al Ministero per le Politiche Agricole, per l'approvazione, particolari Disciplinari e Norme applicative per le diverse attività ufficiali del Libro Genealogico. Tra queste, in particolare, in accordo con la legislazione vigente, l'Ufficio Centrale dispone la regolamentazione di:

- a) Mostre, Concorsi ed altre Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico;
- b) Corpo degli Esperti.
- c) Norme tecniche di razza.

Le norme tecniche di razza stabiliscono lo standard delle razze, fissano i requisiti genotipici, morfologici e funzionali e disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione.

Art. 19

I Disciplinari e le Norme di cui al precedente articolo vengono emanati dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere approvati dal Ministero per le Politiche Agricole.

Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale stessa.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero per le Politiche Agricole nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Art. 20

Registri, certificati, moduli di cui all'art. 14, nonché gli atti in genere del Libro genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale della Pastorizia hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 21

Le modifiche al presente Disciplinary, di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole o proposte dall'Associazione Nazionale della Pastorizia su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo provvedimento di approvazione da parte del suddetto Ministero.

DISCIPLINARE DELLE MOSTRE, CONCORSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

Le Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico della Specie Caprina hanno lo scopo di mettere in evidenza, attraverso le valutazioni dei soggetti presentati, i risultati conseguiti mediante l'attività di miglioramento anche al fine di promuovere la valorizzazione economica e commerciale dei riproduttori selezionati.

Sono manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico le Mostre, i Concorsi, i Mercati, le Rassegne o Raduni e le Aste.

Queste Manifestazioni sono regolate dal seguente Disciplinare.

Possono avere carattere provinciale, interprovinciale, regionale e nazionale.

Le Manifestazioni a carattere provinciale, interprovinciale e regionale vengono organizzate con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio Centrale e degli Uffici Periferici interessati; quelle a carattere nazionale vengono organizzate direttamente dall'Ufficio Centrale.

TITOLO I

MOSTRE

Articolo 1

.....(Citare Ente Organizzatore)
organizza una Mostra (indicare il carattere della manifestazione)
riservata ai caprini iscritti al Libro Genealogico Nazionale delle razze
.....

Articolo 2

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli e accompagnate dalla quota di Lit. per capo, devono pervenire all'Associazione
....., Ufficio del Libro Genealogico, di
..... entro e non oltre il

Con la presentazione della domanda di partecipazione l'allevatore iscritto al Libro Genealogico accetta senza riserve il regolamento della Mostra e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Articolo 3

Tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici possono essere esposti con le limitazioni dettate dalle esigenze organizzative. Pertanto sarà l'Ente organizzatore a decidere il numero di capi che ciascun allevatore potrà iscriverne alle singole Categorie.

Tali soggetti devono essere da almeno 5 mesi in possesso del titolare dell'allevamento.

Articolo 4

I soggetti iscritti alla Mostra devono trovarsi a (indirizzo e luogo)
..... per le ore del giorno e rimanere esposti
fino alle ore del giorno

Articolo 5

I soggetti, muniti dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, vengono sottoposti all'arrivo a visita sanitaria a norma del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 6

La verifica dell'identificazione dei soggetti partecipanti è effettuata da personale appositamente incaricato sulla base dei dati riportati nel Catalogo Ufficiale.

Articolo 7

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli allevatori proprietari.

Articolo 8

Tutti i soggetti iscritti alla Mostra vengono elencati in un Catalogo Ufficiale redatto a seconda della Manifestazione dagli Uffici Periferici o direttamente dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, e articolato nelle seguenti sezioni principali:

I ^ Sezione

maschi

- 1^a categoria: da 6 a 12 mesi;
- 2^a categoria: da 12 a 24 mesi;
- 3^a categoria: oltre i 24 mesi;

II ^ Sezione

femmine

- 4^a categoria: da 6 a 12 mesi;
- 5^a categoria: di 1° parto con lattazione in corso;
- 6^a categoria: di 2° parto ed oltre con lattazione in corso;

III ^ Sezione

Gruppi

- 7^a categoria: gruppo di maschi della 1^a categoria;
- 8^a categoria: gruppo di femmine della 4^a categoria;
- 9^a categoria: gruppo di capre con lattazione in corso.

Altre sezioni e categorie potranno eventualmente essere formate su decisione dell'Ufficio Centrale.

Nel Catalogo dovrà figurare il nome dell'allevatore, quello del proprietario, la matricola, la data di nascita del soggetto ed i seguenti altri dati:

maschi:

- la genealogia per almeno una generazione;
- i dati produttivi di almeno una lattazione delle ascendenti;
- la valutazione morfologica degli ascendenti maschi e femmine e quella eventuale del soggetto;
- l'eventuale indice genetico o indice pedigree;
- eventuale accertamento della ascendenza.

femmine:

- la genealogia per almeno una generazione;
- i dati produttivi di almeno una lattazione delle ascendenti ed eventualmente del soggetto;
- la valutazione morfologica degli ascendenti maschi e femmine e quella eventuale del soggetto;
- l'eventuale indice genetico o indice pedigree;
- l'eventuale accertamento dell'ascendenza.

Articolo 9

I soggetti in attesa di iscrizione al Libro Genealogico ed ammessi alla Mostra a parziale deroga dell'articolo 1 sono elencati in appendice al Catalogo.

Articolo 10

La valutazione degli animali presenti è affidata a Giurie formate da Esperti scelti e nominati dall'Ufficio Centrale tra quelli iscritti nell'apposito Albo.

Articolo 11

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per gruppi della stessa categoria in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non siano gli esperti e gli allevatori accompagnatori.

Articolo 12

In base alle caratteristiche morfologiche dei soggetti la Giuria dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine di merito.

Articolo 13

Al termine della valutazione si procede alla proclamazione dei risultati di ogni categoria con la presentazione di almeno i soggetti primi classificati.

TITOLO II

CONCORSI

Articolo 14

In occasione delle Mostre possono essere effettuati anche Concorsi aventi lo scopo di mettere in evidenza particolari caratteristiche riproduttive e produttive degli animali, nonché altri aspetti che si ritenesse opportuno evidenziare dietro indicazione della Commissione Tecnica Centrale.

Articolo 15

Il Regolamento della manifestazione verrà redatto di volta in volta dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

TITOLO III

MERCATI

Articolo 16

.....(Citare Ente Organizzatore)
organizza un Mercato (indicare il carattere della manifestazione)
riservato ai caprini iscritti al Libro Genealogico Nazionale delle razze
.....

Articolo 17

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli e accompagnate dalla quota di Lit. per capo, devono pervenire all'Associazione
..... , Ufficio del Libro Genealogico, di
..... entro e non oltre il

Con la presentazione della domanda di partecipazione l'allevatore iscritto al Libro Genealogico accetta senza riserve il regolamento del Mercato e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Articolo 18

Al Mercato possono partecipare tutti i soggetti iscritti ai registri genealogici aventi i seguenti requisiti:

- nati in Italia o assimilati;

- iscritti ad una delle sezioni dei registri genealogici giovane bestiame, becchi e capre;
- corredati da certificato genealogico e se disponibile di accertamento dell'ascendenza;
- presentati da allevatori proprietari iscritti al Libro Genealogico.

Articolo 19

I soggetti iscritti al Mercato devono trovarsi a (indirizzo e luogo) per le ore del giorno e rimanere esposti fino alle ore del giorno

Articolo 20

I soggetti, muniti dei certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, vengono sottoposti all'arrivo a visita sanitaria a norma del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 21

La verifica dell'identificazione dei soggetti partecipanti è effettuata da personale appositamente incaricato sulla base del Certificato Genealogico rilasciato dall'Ufficio Periferico competente.

Articolo 22

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli allevatori proprietari.

Articolo 23

Tutti i soggetti iscritti alla Mercato vengono elencati in un Catalogo Ufficiale redatto a seconda della Manifestazione dagli Uffici periferici o direttamente dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, e articolato nelle seguenti sezioni principali:

I ^ Sezione

maschi

- 1^a categoria: da 6 a 12 mesi;
- 2^a categoria: da 12 a 24 mesi;
- 3^a categoria: oltre i 24 mesi;

II ^ Sezione

femmine

- 4^a categoria: da 6 a 12 mesi;
- 5^a categoria: di 1° parto con lattazione in corso;
- 6^a categoria: di 2° parto ed oltre con lattazione in corso;

III ^ Sezione

Gruppi

- 7^a categoria: gruppo di maschi della 1^a categoria;
- 8^a categoria: gruppo di femmine della 4^a categoria;
- 9^a categoria: gruppo di capre con lattazione in corso.

Altre sezioni e categorie potranno eventualmente essere formate su decisione dell'Ufficio Centrale.

Nel Catalogo dovrà figurare il nome dell'allevatore, quello del proprietario, la matricola, la data di nascita del soggetto ed i seguenti altri dati:

maschi:

- la genealogia per almeno una generazione;
- i dati produttivi di almeno una lattazione delle ascendenti;
- la valutazione morfologica degli ascendenti maschi e femmine e quella eventuale del soggetto;
- l'eventuale indice genetico o indice pedigree;
- eventuale accertamento della ascendenza.

femmine:

- la genealogia per almeno una generazione;
- i dati produttivi di almeno una lattazione delle ascendenti ed eventualmente del soggetto;
- la valutazione morfologica degli ascendenti maschi e femmine e quella eventuale del soggetto;
- l'eventuale indice genetico o indice pedigree;
- eventuale accertamento dell'ascendenza.

TITOLO IV

RASSEGNE O RADUNI

Articolo 24

Le Rassegne o Raduni sono manifestazioni zootecniche che vengono organizzate allo scopo di scegliere, attraverso la valutazione delle caratteristiche morfologiche, i soggetti da ammettere all'azione selettiva o da iscrivere al Libro Genealogico ai sensi dell'articolo 11 del Disciplinare del Libro Genealogico della specie caprina.

Articolo 25

Le Rassegne o Raduni sono organizzate sulla base di un calendario predisposto ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare del Libro Genealogico della specie caprina.

Articolo 26

Per la partecipazione alle Rassegne o Raduni, gli allevatori devono inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato della organizzazione entro e non oltre il termine stabilito.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il Disciplinare del Libro Genealogico.

Articolo 27

I soggetti ammessi alle Rassegne o Raduni dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi per tutto il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Articolo 28

I soggetti partecipanti alle Rassegne o Raduni dovranno essere accompagnati dai Certificati Sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria.

Articolo 29

La custodia, il trasporto, la cura degli animali e l'assicurazione per le responsabilità civili sono affidate agli allevatori.

Articolo 30

La valutazione degli animali presenti alle Rassegne o Raduni è affidata agli Esperti scelti e nominati dall'Ufficio Centrale tra quelli iscritti nell'apposito Albo.

Articolo 31

I soggetti ammessi alle Rassegne o Raduni potranno essere eventualmente elencati in un catalogo ufficiale nel quale dovrà figurare il nome dell'allevatore, del

proprietario, la matricola e l'età.

TITOLO V

ASTE

Articolo 32

.....(Citare Ente Organizzatore)
organizza in collaborazione con, il giorno con inizio
alle ore, la Asta nell'ambito

Articolo 33.

All'Asta possono partecipare i caprini iscritti al Libro Genealogico in possesso dei requisiti produttivi, morfologici, genealogici e genetici prescritti dalle norme tecniche e accompagnati dal Certificato Genealogico.

Ad Aste particolari, interessanti animali sottoposti a prove di performance e/o indicizzazione, organizzate direttamente dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, potranno partecipare, come presentatori ed acquirenti solo allevamenti soci delle Associazioni Allevatori iscritti al Libro Genealogico o comunque allevatori delle razze oggetto d'Asta.

Potrà essere predisposto il catalogo secondo le indicazioni dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Articolo 34

La vendita dei soggetti presentati sarà fatta mediante asta pubblica. Le iscrizioni all'Asta sono gratuite, salvo il versamento di lire a capo quale cauzione che sarà rimborsata integralmente alla presentazione del soggetto nel recinto d'Asta.

Articolo 35

Con la domanda di ammissione, che dovrà pervenire alla segreteria dell'Ente che organizza l'Asta entro e non oltre il alle ore, il proprietario si impegna ad accettare il presente disciplinare ed il giudizio inappellabile della commissione d'Asta, relativamente a qualsiasi controversia e a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Articolo 36

La Commissione d'Asta la cui nomina è comunque subordinata all'approvazione della Associazione Nazionale della Pastorizia è così composta:

- due rappresentanti dell'Ente organizzatore da questi designato;
- un rappresentante degli allevatori designato dall'Associazione Nazionale della Pastorizia;

- il banditore;

-

Articolo 37

I soggetti presentati dovranno essere muniti delle certificazioni sanitarie, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Articolo 38

I soggetti partecipanti all'Asta si intendono venduti e comperati nello stato di sanità risultante dalla documentazione prevista all'art. 5; l'Ente organizzatore non si assume alcuna responsabilità in merito, come pure non può essere ritenuto responsabile di errori od omissioni contenuti nel catalogo.

Articolo 39

Lo svolgimento dell'Asta è articolato nel modo seguente:

a) i soggetti saranno aggiudicati al migliore offerente su giudizio insindacabile del banditore;

b) al proprietario del soggetto posto all'Asta è fatto divieto di avanzare

direttamente l'offerta. Egli è tenuto a comunicare per iscritto alla Commissione d'Asta, prima dell'inizio dei lavori e per ogni soggetto messo all'Asta il prezzo minimo che intende realizzare; tale importo funzionerà da base d'asta;

c) dall'atto dell'aggiudicazione del soggetto, gli eventuali rischi sono a carico dell'acquirente;

d) appena avvenuta l'aggiudicazione, che si perfeziona con il pagamento dell'intero prezzo più aliquota IVA prevista dalla legge, l'acquirente è tenuto a versare l'intero prezzo al cassiere dell'Asta in contanti o a mezzo assegni circolari. E' data facoltà al cassiere d'Asta di incassare assegni di conto corrente. A carico del venditore verrà trattenuto il diritto d'Asta pari a %. In caso di mancata vendita il diritto d'asta verrà versato sulla base del prezzo minimo richiesto come base d'asta.

e) i soggetti verranno presentati secondo l'ordine stabilito dalla Commissione d'Asta.

f) la nomina del cassiere d'asta e del banditore sarà di competenza dell'Ente organizzatore.

Articolo 40

Gli acquirenti potranno usufruire di eventuali contributi d'acquisto, la cui entità verrà notificata al pubblico tramite il banditore prima dell'inizio dell'Asta.

Articolo 41

Il ritiro di tutti i soggetti, sia venduti che invenduti, dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell'Asta.

Qualora l'animale non venga ritirato, l'allevatore proprietario si impegna a corrispondere all'Ente organizzatore la somma di lire più IVA per ogni giorno di ritardo.

Articolo 42

I partecipanti all'Asta accettano incondizionatamente il presente regolamento che si impegnano a rispettare ed applicare integralmente.

Articolo 43

Per quanto non è specificatamente previsto dal presente disciplinare e per qualunque controversia deciderà inappellabilmente e senza formalità la Commissione d'Asta.

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

Articolo 1

(Istituzione del Corpo degli Esperti)

L'Associazione Nazionale della Pastorizia, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Disciplinare del Libro Genealogico della specie caprina istituisce il "Corpo degli Esperti" il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico.

Articolo 2

Esperto è colui al quale la Commissione Tecnica Centrale riconosce la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti sia nelle mostre e nelle altre manifestazioni del Libro che nelle visite di iscrizione al Libro Genealogico. La qualifica di esperto da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente Regolamento dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale degli esperti che ogni anno, entro il mese di marzo, sarà aggiornato e pubblicato sull'organo

ufficiale dell'Associazione o comunque reso pubblico.

In tale elenco gli esperti verranno suddivisi in due sezioni:

- a) ispettori nazionali;
- b) esperti provinciali.

Tutti gli esperti decadono ogni tre anni e possono essere riconfermati a giudizio insindacabile del Commissione Tecnica Centrale che, su motivato parere del Comitato consultivo, valuterà anche l'opportunità di rinunciare alla loro opera prima della scadenza.

Articolo 3

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale della Pastorizia nomina un Comitato Consultivo degli Esperti.

Tale comitato è formato da:

- 1 consigliere dell'Associazione Nazionale della Pastorizia con funzione di presidente;
- 1 ispettore;
- 1 esperto.

Fanno inoltre parte di diritto del Comitato il funzionario dei servizi zootecnici del Ministero per le politiche Agricole e il Direttore dell'Associazione Nazionale della Pastorizia o persona da questi delegata con funzione di segretario.

Il Comitato resta in carica per 3 anni.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno 3 componenti del Comitato.

Le delibere del Comitato hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità è decisivo il parere del Presidente.

Il Comitato tratta questioni eminentemente organizzative; ha però l'obbligo di riferire alla Commissione Tecnica Centrale sul comportamento degli esperti, l'espletamento del loro compito e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli esperti stessi.

Il Presidente del Comitato Consultivo d'intesa con l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, convoca le riunioni e ne riferisce al Commissione Tecnica Centrale le proposte.

Articolo 4

(Esperti)

Per acquisire la qualifica di esperto il candidato dovrà avere superato con esito favorevole un esame teorico ed un esame pratico.

Le domande per l'ammissione agli esami dovranno essere dirette all'Associazione Nazionale della Pastorizia, tramite gli Uffici periferici.

Il Comitato Consultivo esaminerà le domande e le documentazioni pervenute e proporrà l'ammissione o meno del candidato.

Articolo 5

(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice sarà composta dal segretario del Comitato e da 3 tecnici designati dall'Ufficio Centrale sentito il Comitato Consultivo.

Ne fa parte inoltre di diritto il funzionario dei Servizi zootecnici del Ministero incaricato della vigilanza.

La Commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile stabilirà l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad esperto.

Articolo 6

(Nomina degli esperti)

La Commissione Tecnica Centrale procederà alla nomina di quei candidati che la Commissione esaminatrice avrà ritenuto idonei.

Gli esperti dovranno svolgere un periodo adeguato di pratica a fianco degli

ispettori in visite di iscrizione al Libro Genealogico, in Mostre Ufficiali ed in appositi incontri organizzati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico
Gli esperti che saranno assenti a più di due incontri o convocazioni decadranno dalla nomina.

Articolo 7 (Ispettori)

La nomina ad Ispettore può venire concessa insindacabilmente dalla Commissione Tecnica Centrale previa segnalazione del Comitato Consultivo a quegli esperti che ne facciano domanda e che abbiano dimostrato particolari doti ed esperienza. I richiedenti dovranno dare assicurazione circa la loro piena disponibilità quando richiesti dall'Associazione Nazionale della Pastorizia.

Articolo 8 (Doveri dell'Esperto)

L'esperto deve sempre svolgere la sua opera con riservatezza, rispettando le regole professionali.

L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Centrale.

L'esperto deve fornire appropriate motivazioni tecniche sui giudizi emessi.

Gli esperti ove fossero richiesti per giudicare in manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Centrale.

L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale.

L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Ufficio Centrale riterrà opportuno organizzare.

Articolo 9

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione, quelle proposte dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero per le Politiche Agricole, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.